



NEWSLETTER RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI AREE IDONEE E PARCHI AGRISOLARI

BOZZA DECRETO AREE IDONEE

Il Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 (entrato in vigore il 15 dicembre 2021, c.d. "**Decreto Red II**") ha, tra l'altro, introdotto specifiche disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e accelerazione dell'iter autorizzativo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi del "*Green New Deal*" e quale strumento per l'attuazione del PNIEC ("*Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima*") e del PNRR ("*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*").

Rimandando a successivi decreti ministeriali, il Decreto Red II ha stabilito la necessità di individuare delle c.d. aree idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili che possano beneficiare di un più celere procedimento autorizzativo (le "**Aree Idonee**").

Ad oggi, tali decreti ministeriali non sono ancora stati formalmente emanati ma, in data 13 luglio 2023, è stata resa disponibile la bozza del decreto ministeriale per l'individuazione delle "*aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC*" elaborata dal MASE, di concerto con il MIC e il MASAF, che è stata inviata in Conferenza Unificata per l'esame da parte delle Regioni e delle Province autonome (lo "**Schema di Decreto**").

Lo Schema di Decreto sulle Aree Idonee si compone di 2 parti e 10 articoli, finalizzati a:

- a) ripartire fra le Regioni e le Province autonome la potenza obiettivo di 80GW da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2030; e
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle Aree Idonee.

Il titolo primo dello Schema di Decreto riguarda la ripartizione fra Regioni e Province Autonome della potenza da installare e contiene la tabella riportata qui sotto ove sono indicati gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma con indicazione, anno per anno, degli obiettivi di nuova potenza da installare.

Regione	Anno di riferimento							
	2023 [MW]	2024 [MW]	2025 [MW]	2026 [MW]	2027 [MW]	2028 [MW]	2029 [MW]	2030 [MW]
Abruzzo	194	436	593	807	1.054	1.339	1.667	2.067
Basilicata	261	566	645	855	1.098	1.380	1.710	2.076
Calabria	265	531	792	1.096	1.461	1.902	2.439	3.128
Campania	729	1.173	1.417	1.725	2.109	2.586	3.174	3.943
Emilia Romagna	493	1.084	1.623	2.254	2.998	3.873	4.907	6.255
Friuli Venezia Giulia	290	394	562	760	994	1.272	1.602	1.940
Lazio	1.350	1.669	2.070	2.480	2.934	3.441	4.010	4.708
Liguria	106	162	231	322	443	606	831	1.191
Lombardia	772	1.435	2.145	2.996	4.019	5.257	6.761	8.687
Marche	179	443	662	905	1.182	1.497	1.855	2.313
Molise	71	158	263	366	485	624	785	995
Piemonte	582	983	1.419	1.924	2.512	3.197	3.996	4.921
Puglia	687	1.603	2.277	3.052	3.916	4.879	5.955	7.284
Sardegna	768	1.111	1.955	2.587	3.287	4.065	4.934	6.203
Sicilia	1.563	2.360	3.559	4.662	5.862	7.173	8.613	10.380
Toscana	261	586	954	1.361	1.856	2.457	3.190	4.212
TrAA - Bolzano	61	116	175	246	335	448	593	804
TrAA - Trento	50	101	158	228	318	435	591	848
Umbria	120	267	409	574	773	1.014	1.309	1.735
Valle d' Aosta	14	32	55	89	138	212	327	549
Veneto	569	1.052	1.548	2.129	2.813	3.620	4.576	5.763
Totale	9.387	16.263	23.510	31.418	40.586	51.278	63.823	80.001

Per il calcolo degli obiettivi annuali si tiene conto, con riferimento agli interventi entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della relativa Regione o Provincia autonoma:

- a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione;
- b) della potenza nominale aggiuntiva derivante dagli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione; e
- c) del 40% di potenza nominale degli impianti off-shore di nuova costruzione le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma¹.

Dall'analisi della tabella, si evince come la Regione a cui si richiede un maggior numero di installazioni è la Sicilia con 10 Gigawatt, a seguire Lombardia (8,7), Puglia (7,28), Emilia-Romagna, Sardegna (6,2 per entrambe), e poi il Veneto (5,76).

Lo Schema di Decreto attribuisce poi alle Regioni e alle Province Autonome il compito di individuare concretamente le Aree Idonee con eventuale integrazione e/o adozione degli strumenti di governo del territorio e pianificazione energetica. Tali enti dovrebbero provvedere entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del futuro decreto.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di concludere **accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili**, senza pregiudizio per il conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il trasferimento. Tale trasferimento deve essere notificato al MASE trasmettendo copia degli accordi conclusi e i valori di potenza trasferiti².

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è oggetto di verifica e monitoraggio da parte del MASE con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.³ e, ove entro il 2026 si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati nella Tabella, ove il MASE accerti che il mancato conseguimento degli obiettivi sia imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte, ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla Regione o Provincia autonoma, provvede ad informare il Presidente del Consiglio dei ministri; quest'ultimo provvede, quindi, ad assegnare alla Regione/Provincia Autonoma un termine, non inferiore a sei mesi, per adottare i provvedimenti necessari. **Qualora la Regione o la Provincia Autonoma non adottino tali provvedimenti, il Governo interviene mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi.**

¹ Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) avviene per metà a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per l'altra metà, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre Regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto.

² Per trasferimento statistico si intende il l'acquisto virtuale del surplus delle altre Regioni/Province Autonome; una quantità di energia rinnovabile viene sottratta dai progressi di una Regione/Provincia Autonoma verso il suo obiettivo e aggiunta a quella di un altro ente. Il tutto esclusivamente come procedura contabile, senza nessun trasferimento effettivo.

³ In particolare: a) decorsi novanta giorni dal termine per l'adozione dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, verifica l'effettiva adozione delle leggi e dei provvedimenti per l'individuazione delle Aree Idonee; b) entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia Autonoma nell'anno precedente. **In caso di mancata adozione della legge regionale al fine dell'individuazione delle Aree Idonee, il MASE propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri.**

Il titolo secondo dello Schema di Decreto riguarda i criteri per l'individuazione delle Aree Idonee. In primo luogo, viene rimarcata la classificazione delle aree in:

- a) superfici e aree idonee;
- b) superfici e aree non idonee; e
- c) aree soggette alla "disciplina ordinaria"⁴.

Quanto ai criteri da tenere in considerazione per l'individuazione delle Aree Idonee, il Decreto stabilisce che i medesimi possono differenziarsi in relazione alla tipologia di impianto da installare (ad esempio, per gli impianti eolici, si valuteranno le aree con adeguata ventosità), ma in ogni caso dovranno essere rispettati *"i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo"*.

È da rilevare che lo Schema di Decreto indica già alcune Aree Idonee tra cui le seguenti⁵:

- a) siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui sono realizzate modifiche, anche sostanziali, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%;
- b) aree e siti oggetto di bonifica;
- c) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate;
- d) siti e impianti delle Ferrovie dello Stato e delle società concessionarie autostradali;
- e) siti e impianti delle società di gestione aeroportuale all'interno degli aeroporti;
- f) i beni del demanio militare;

con esclusivo riferimento agli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e agli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (i.e., Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- g) aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- h) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- i) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, lo Schema di Decreto individua alcuni altri criteri specifici e aggiuntivi tra cui per impianti fotovoltaici standard realizzati su suoli agricoli, una percentuale massima di utilizzo del suolo agricolo nella disponibilità del soggetto che realizza l'intervento, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 10%.

⁴ Si tratta di aree che non rientrano in nessuna delle ipotesi sub (a) e sub (b), alle quali si applicano i regimi autorizzativi di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (c.d. "Decreto Romani").

⁵ Per l'elenco completo si rimanda allo Schema di Decreto.

Con riferimento ad impianti eolici o fotovoltaici in prossimità di aree sottoposte a tutela di beni culturali e paesaggio la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Lo Schema di Decreto stabilisce che **le leggi regionali adottate sulla base dello Schema di Decreto prevalgono su ogni regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica.** Qualora una Regione abbia attribuito agli enti locali la competenza al rilascio di autorizzazione unica è tenuta a vigilare e verificare il rispetto delle disposizioni del presente Decreto e utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata.

DECRETO PARCO AGRISOLARE

In data 1 luglio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) datato 19 aprile 2023, recante *“Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” (il “Decreto Parco Agrisolare” o “Decreto”).*

Il Decreto mira a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale destinati all'autoconsumo e che siano realizzati da soggetti che ne sostengano i relativi costi, che hanno la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola e che siano:

- (i) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- (ii) imprese agroindustriali;
- (iii) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile⁶ e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; e
- (iv) i soggetti sub, (i), (ii) e (iii) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

La misura di cui al Decreto promuove non solo l'attività summenzionata, ma anche uno o più **interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture**, ossia:

- (i) la rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore;
- (ii) la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti; e
- (iii) la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).

Quanto agli interventi ammissibili, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, gli stessi devono prevedere la **nuova installazione** di impianti fotovoltaici, **con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.**

Il Decreto prevede che il sostegno a tali interventi sia fornito tramite **contributo in conto capitale nelle misure massime indicate nel Decreto a seconda della tipologia di intervento e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione.**

Il MASAF mediante Avviso pubblico emanato il 21 luglio 2023, ai sensi del Decreto Parco Agrisolare, ha approvato il Regolamento Operativo Parco Agrisolare che definisce **le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal nuovo Decreto.**

In base a tale avviso, le Proposte devono essere redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, e dovranno essere presentate, **pena l'irricevibilità**, esclusivamente tramite il Portale GSE, accessibile attraverso l'Area Clienti del GSE, a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno **12 settembre 2023** e fino alle ore 12:00:00 del giorno **12 ottobre 2023.**

Il MASAF ha, inoltre, chiarito che le imprese che avevano aderito al primo bando, possono dirottare al secondo bando esercitando la facoltà di rinuncia alla misura precedentemente concessa, anche dopo lo scadere dei 30 giorni dal recapito dell'atto di concessione della misura; **fermo restando che la comunicazione di rinuncia sia formalizzata prima dell'istanza di adesione al nuovo bando.**

Con riferimento espresso agli impianti fotovoltaici, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

- (i) acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- (ii) sistemi di accumulo;
- (iii) fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- (iv) costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle relative all'acquisto di beni in *leasing*.

Si sottolinea che tutte le spese ammissibili che potranno essere oggetto di contributo saranno solo quelle sostenute a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario per l'accesso al contributo.

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi:

- (i) i soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;
- (ii) eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso.

Per quanto concerne l'erogazione del contributo:

- (i) il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda;
- (ii) il contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento ed avverrà entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della documentazione completa, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o da primarie imprese assicurative;
- (iii) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento: a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato; b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili; c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento; d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento non esitate a contattarci.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

Reti Energia e Infrastrutture

Valentina Canalini – valentina.canalini@gpblex.it

Daniele Pompei – daniele.pompei@gpblex.it

Maria Concetta Molica – maria.molica@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

MILAN - ROME - LONDON

[Home page](#) | [Highlights](#) | [Contacts](#) | [Linkedin](#)

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2022. All rights reserved.

GPBL